

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) ACHILLE	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 26/07/2022

FATTO

Con ricorso del 25 maggio 2022, parte ricorrente esponeva di avere sottoscritto, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, senza ottenere la restituzione integrale delle commissioni e dei costi non maturati: nello specifico le commissioni finanziarie, i diritti ente, gli oneri di distribuzione, i costi assicurativi e le spese di istruttoria. Esperito infruttuosamente il reclamo, proponeva ricorso chiedendo il rimborso pro quota degli oneri per complessivi euro 1.569,33 in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*, oltre interessi al tasso legale dall'estinzione al saldo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, contestava la richiesta, ricordando, anzitutto, che la sentenza Lexitor non trovava applicazione per i rapporti già in essere al momento in cui la stessa era stata pronunciata; la legge n. 106 del 23/7/2021 aveva riformulato l'art. 125-sexies t.u.b., disponendo espressamente l'applicazione della normativa *pro tempore* vigente alla data di stipulazione del contratto. Ne deduceva, quindi, che nessun rimborso ulteriore era dovuto con riferimento al contratto oggetto di controversia; aggiungeva che gli oneri di assicurazione dovevano essere corrisposti dall'INPS, nei confronti del quale aveva già trasmesso richiesta in questo senso (ancora inevasa). Precisando di aver proposto, in sede di riscontro al reclamo, la restituzione di ulteriori € 149,01 a titolo della residua quota di commissioni finanziarie non godute e che il cliente, con l'ottenimento di questa somma, non avrebbe avuto più nulla da pretendere, chiedeva il rigetto del ricorso.



DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente la restituzione di commissioni e oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio ed in presenza della sottoscrizione di quietanza liberatoria. Oggetto della controversia, in particolare, è un finanziamento sottoscritto dalle parti il 10 maggio 2012, per un importo di euro 29.400,00, da corrispondersi in 60 rate mensili con cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente il 19 settembre 2012, dopo il pagamento di 3 rate, come si evince dalla documentazione in atti versata dalla parte ricorrente. Da tale documentazione e, in particolare, dalle condizioni contrattuali, è possibile accertare le commissioni e i costi applicati al contratto *de quo*: spese di istruttoria, oneri di distribuzione, commissioni finanziarie, diritti ente, costi assicurativi. Dalla descrizione contrattuale degli stessi, si deduce come le spese di istruttoria e gli oneri di distribuzione (per una quota del 50% come contrattualmente previsto) abbiano natura *up front*, poiché inerenti all'attività istruttoria e comunque ad attività preliminari e contestuali al perfezionamento del contratto. Il regolamento contrattuale, peraltro, nell'ipotesi di estinzione anticipata, prevede la sola rimborsabilità della quota ripetibile degli oneri di distribuzione e delle commissioni finanziarie, escludendo, invece, la rimborsabilità di tutte le altre voci.

Bisogna ricordare, ai fini della presente decisione, che se non si è mai dubitato della rimborsabilità delle voci di costo di natura *recurring*, perché trattenuti dall'intermediario all'atto della conclusione del contratto ma non maturati alla data dell'estinzione anticipata, da computarsi secondo il criterio della competenza economica ovvero del *pro rata temporis* (v. per tutti, Coll. Coordinamento, decisione 6167/2014), non altrettanto si può dire con riferimento alle voci di costo di natura *up front*. Se, in un primo momento, se ne era esclusa la retrocessione, in quanto oneri generalmente e convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento (v., sempre, Coll. Coordinamento, decisione 6167/2014), l'orientamento era stato, successivamente, oggetto di riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 11.9.2019, resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"), la quale ha enunciato il principio di diritto per cui «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio) deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». L'Arbitro si era, infatti, conformato alla "Lexitor", con la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 26525/2019 del 11.12.2019, statuendo che, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, dovesse essere riconosciuto al cliente il diritto alla retrocessione non solo dei costi *recurring* ma anche di quelli *up front*: seppure, per i primi, utilizzando il criterio del *pro rata temporis*, mentre, per i secondi, in assenza di una diversa pattuizione contrattuale, utilizzando il criterio della curva degli interessi.

Il predetto orientamento necessita, adesso, di un ripensamento, alla luce della disposizione di cui all'art. 11-*octies*, aggiunto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (c.d. "Decreto sostegni-bis"). Tale norma, infatti, al comma 1, ha modificato l'art. 125-*sexies* t.u.b., con la finalità di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie ed ha espressamente previsto che, là dove il consumatore decida di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, lo stesso consumatore abbia diritto alla riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli



interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. La medesima a norma ha, poi, aggiunto, nel secondo periodo, il criterio di calcolo dei costi rimborsabili: stabilendo, in primo luogo, che i contratti di credito debbano indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, specificando, in modo analitico, se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato; rendendo, in secondo luogo, nel caso in cui non sia diversamente previsto nel contratto, criterio residuale quello del costo ammortizzato.

L'art. 11-*octies* del Decreto Sostegni-bis, inoltre, al comma 2, ha esplicitamente stabilito che il nuovo art. 125-*sexies* t.u.b., come sostituito dal comma 1, si applichi ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, ossia il 25 luglio 2021, con il che introducendo una netta cesura tra i contratti stipulati a partire da tale data e quelli conclusi anteriormente: per questi ultimi, infatti, devono continuare a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* t.u.b. e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, le quali limitano il rimborso agli oneri maturati nel corso del rapporto, ossia a quelli aventi natura *recurring*, escludendo invece, la retrocessione dei costi aventi natura *up-front*.

L'Arbitro, pertanto, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, è ritornato sul tema oggetto dell'odierna decisione. Il suo Collegio di Coordinamento, con pronuncia n. 21676/2021 ha affermato il seguente principio di diritto: «in applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Arbitro nella decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014».

Tanto premesso, e passando al caso oggetto della presente decisione, occorre, anzitutto, dire che, dalla documentazione in atti, emerge che il ricorrente ha sottoscritto un contratto di finanziamento con cessione del quinto in data 10 maggio 2012 ed estinto anticipatamente in data 19 settembre 2012, dopo il pagamento di 3 rate su 60. Il contratto è stato, dunque, concluso prima dell'entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis, sicché risulta ad esso applicabile il combinato disposto dell'art. 125-*sexies* t.u.b. e la normativa secondaria in tema di trasparenza e vigilanza come vigenti all'epoca della sottoscrizione.

Il Collegio, pertanto, preso atto del nuovo recente mutamento del quadro giuridico di riferimento, come sopra brevemente illustrato, ritiene che si devono considerare retrocedibili i soli costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*) e non, invece, quelli inerenti alle attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento (costi *up-front*). Per i primi, peraltro, l'intermediario, in sede di riscontro al reclamo, proponeva al ricorrente il rimborso ulteriore di € 149,01 a titolo di commissioni finanziarie non godute, senza, tuttavia, allegare alcuna evidenza in merito all'affettiva corresponsione del predetto importo né risulta che il cliente abbia accettato tale proposta.

Quanto al premio assicurativo corrisposto dal ricorrente (€ 1.184,82), il contratto di finanziamento prevede il rimborso, a favore dell'assicurato, per la parte non goduta. L'intermediario, a questo proposito, afferma che la copertura assicurativa sia stata fornita dall'INPS, sulla base di una convenzione in essere con lo stesso intermediario, senza,



tuttavia, produrre alcuna documentazione relativa alla polizza, né evidenza che il ricorrente abbia ricevuto alcun rimborso.

Il Collegio, quindi, tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, perviene al seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 26.606,54	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	490,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	95,00%
Data di inizio del prestito	01/06/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	90,62%

rate pagate	3	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				200,00	Upfront	0%	0,00		0,00
Oneri distribuzione - quota non ripetibile				110,25	Upfront	0%	0,00		0,00
Oneri distribuzione - quota ripetibile				110,25	Recurring	95,00%	104,74	95,23	9,51
Commissioni finanziarie				1.638,30	Recurring	95,00%	1.556,39	1.416,88	139,51
Costi assicurativi				1.184,82	Recurring	95,00%	1.125,58		1.125,58
Totale									1.274,59

La somma risultante dalla tabella è inferiore alla richiesta formulata in via principale dal ricorrente poiché questi ha calcolato il rimborso di tutte le voci di costo in base al criterio proporzionale.

Il Collegio rappresenta che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Il Collegio, pertanto, rileva come residui da rimborsare al ricorrente l'importo totale di euro 1.275,00.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.275,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE F. F.

Firmato digitalmente da
DAVIDE ACHILLE